

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4531 del 16/11/2016
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA TITOLARE: FABBRI 1905 SPA CODICE PRATICA N. BO00A0020/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4651 del 15/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE

COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA

TITOLARE: FABBRI 1905 SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0020/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2015.0892761 del 30/12/2015, con la quale la ditta FABBRI 1905 SPA, C.F.:00281980375, con sede legale in comune di Bologna, Via Emilia Ponente 276, ha chiesto il rinnovo della concessione rilasciata con Determina n. 1019 del 11/02/2013 (procedimento BO00A0020/15RN01) con scadenza al 31/12/2015;

richiamata la suddetta Determina con la quale alla ditta istante è stata assentita la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee da tre pozzi ubicati sui terreni censiti nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia, rispettivamente, al foglio 50, mappale 1 (pozzi 2 e 3) e mappale 77 (pozzo 4), con una portata massima complessiva di 9,72 l/s dal pozzo 2, di 8,60 l/s dal pozzo 3, di 14,41 l/s dal pozzo 4, fino ad un volume massimo annuale di prelievo complessivo dai tre pozzi pari a 170.000 mc, ad uso industriale ed igienico e assimilati, a condizione che:

- il pozzo 1, inutilizzato, dovrà essere definitivamente cementato;
- le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nei pozzi e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;
- successivi interventi di manutenzione e/o sostituzione dei pozzi siano realizzati con l'obiettivo di privilegiare il prelievo dalle falde acquifere superficiali contenute nei primi 100 metri di profondità;
- in sede di rinnovo della concessione dovranno essere presentati ulteriori progetti di risparmio idrico finalizzati ad una significativa riduzione dei prelievi;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2016/11321 con la quale la suddetta ditta FABBRI 1905 SPA, ha chiesto la variante non sostanziale alla concessione di sostituzione del pozzo 3, non più utilizzabile;

vista la documentazione presentata dalla ditta istante assunta agli atti con Prot. n. PGBO/2016/16968 del 13/09/2106 e con Prot. n. PGBO/2016/19746 del 20/10/20106, dalla quale si evince che:

- il pozzo 1 è stato definitivamente chiuso;
- il monitoraggio in continuo nel pozzo 2 mostra un miglioramento dalla soggiacenza piezometrica della falda di prelievo con risalita costante dei livelli nel biennio 2015-2016, in linea con un trend storico dal 2009;
- il consumo specifico di acqua per unità di prodotto finito è in costante miglioramento dal 2001 a seguito dei diversi interventi effettuati di razionalizzazione e recupero della risorsa nelle varie fasi produttive;

considerato che il procedimento di rinnovo di concessione e di variante non sostanziale, istruiti

nell'ambito dell'unico procedimento B000A0020/15RN01, sono disciplinati dagli art.li 27 e 31 del RR 41/2001;

considerato che, ai sensi della DGR n. 2067/2015 (allegato A), il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Samoggia - confinato inferiore", codice 2420ER-DQ2-CC1, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente che, a scala locale, è interessato:

- da una soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresa tra 40 e 45 metri che determina una condizione di deficit del bilancio idrico;

- da subsidenza in atto con valori compresi tra 20 e 17,5 mm/anno;

considerato che, sulla base dei dati idrogeologici acquisiti a livello locale ed a quelli di carattere regionale, si ritiene opportuno mantenere il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici per verificare a livello locale il mantenimento nel tempo del suo stato quantitativo attualmente in miglioramento ma in condizioni ancora di deficit idrico e con subsidenza in atto;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rinnovo della concessione richiesta alle medesime condizioni del Disciplinare della Determina n. 1019 del 11/02/2013 ed alla variante non sostanziale di sostituzione del pozzo 3 alle condizioni indicate nel presente atto;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione e per quella di variante non sostanziale, d'importo pari, rispettivamente ad € 87,00 ed € 88,00;

- dei canoni di concessione per gli anni 2014-2016, per un importo complessivo versato di € 6186,76, a fronte di un importo dovuto pari ad € 6182,20;

considerato che in sede di questo rinnovo di concessione non è dovuto alcun adeguamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 27 del RR 41/2001, in quanto le somme precedentemente versate per la concessione, d'importo pari a € 1757,50 e ad € 1778,60 per un totale di € 3536,10, eccedono l'importo dovuto di € 2069,60 pari a quello del canone 2016;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta FABBRI 1905 SPA, C.F.:00281980375, con sede legale in comune di Bologna, Via Emilia Ponente 276, **il rinnovo della concessione** rilasciata con Determina n. 1019 del 11/02/2013 per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da tre pozzi ubicati sui terreni censiti nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia, rispettivamente, al foglio 50, mappale 1 (pozzi 2 e 3) e al mappale 77 (pozzo 4), con una portata massima complessiva di 9,72 l/s dal pozzo 2, di 8,60 l/s dal pozzo 3 e di 14,41 l/s dal pozzo 4, fino ad un volume massimo annuale di prelievo complessivo dai tre pozzi pari a 170.000 mc, ad uso industriale ed igienico e assimilati. La concessione è soggetta **alle seguenti condizioni:**

a) al rispetto del Disciplinare Tecnico allegato alla suddetta Determina contenente le prescrizioni tecniche per l'utilizzo della derivazione;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la **scadenza** della concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787/2014, **il 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **autorizzare il concessionario alla sostituzione del pozzo 3**, non più utilizzabile, con un nuovo pozzo di medesime caratteristiche tecniche, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del RR 41/2001. L'autorizzazione è accordata per un periodo di sei mesi dalla data del presente provvedimento; tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei su richiesta del titolare. La perforazione del nuovo pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche. Il pozzo 3 non più utilizzabile dovrà essere chiuso, contestualmente alla realizzazione del nuovo pozzo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

3) di dare atto che il pozzo 1 ubicato sul terreno identificato nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 50, mappale 1, ex 28 è stato chiuso.

4) di fissare l'importo del **canone per l'anno 2016 in € 2069,60=**, da versarsi, anticipatamente al ritiro del presente atto;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione degli importi mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annuali successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla scrivente **Struttura** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la ditta concessionaria potrà scomputare dall'importo del canone di concessione 2017 la somma di € 4,56 versata in eccedenza per i canoni 2014-2016;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la profondità massima della perforazione non dovrà superare 250 m dal piano campagna e il diametro massimo non dovrà superare 450 mm;

2) in particolare dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi meno profondi, in grado di soddisfare la portata massima in concessione (8,6 l/s), sulla base del loro spessore (cumulato) e delle caratteristiche idrodinamiche, attraversato nei primi 130/135 m di profondità. Soltanto in caso di esito negativo potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima consentita. **In ogni caso, il completamento del pozzo (numero e posizione dei filtri) dovrà essere preliminarmente condiviso con questa Struttura concedente;**

3) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per i primi dieci metri di profondità ed in corrispondenza del tetto e della base di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione, per uno spessore sufficientemente isolante; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite nei restanti tratti;

4) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

5) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità

elettrica. **Questa Struttura si riserva di prescrivere il monitoraggio piezometrico in continuo in caso di acquiferi captati entro i primi 130/135 m di profondità;**

6) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

7) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

8) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

9) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

10) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

11) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

12) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

13) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima;

14) ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

Comunicazioni

15) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

16) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione dei lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- una Relazione Tecnica contenente: la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni; l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; la rappresentazione grafica della stratigrafia e del completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della

tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume eventualmente installati;

17) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO

1) rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2) lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

3) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- dal fondo pozzo fino alla superficie profondità si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;

- la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;

- in corrispondenza delle profondità comprese tra 205 e 203; tra 168 e 166; tra 90 e 88, si procederà al riempimento della tubazione con compactonite; ed ovunque al tetto di altri eventuali filtri rilevati da video ispezione;

4) la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta in cemento per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

Comunicazioni

5) al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

6) alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice;

7) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.